

# L'Alto Medioevo

---

---

- ➔ Addentrandosi nella materia, nella prima parte del Medioevo (secc. VI-XI) il diritto si caratterizza e si snoda sulla base di 2 situazioni correlate tra loro:
  - Il vuoto statutale conseguente al crollo dell'Impero romano d'Occidente
  - La scomparsa della raffinata civiltà giuridica che si era evoluta in stretto rapporto con l'esperienza politica e istituzionale di Roma
- ➔ Si sviluppa una esperienza giuridica comunque nuova e originale:
  - Gli interventi dei legislatori risultano limitati e disorganici
  - Possono coesistere diversi ordinamenti entro un unico territorio
  - Prevale la diffusione della consuetudine, interpretata non da giuristi, ma da giudici e da notai

# Età barbarica

---

## ➔ Lo stanziamento all'interno dei confini dell'Impero


- milizie federate
- influenza romana (tradizione di cultura scritta e di radicamento nel possesso fondiario); *hospitalitas* (1/3 delle terre e delle risorse)
- le fonti che ci informano su questo periodo sono letterarie (già Tacito, e poi Gregorio di Tours e Paolo Diacono)
- **410. I Visigoti** occupano Roma, massimo simbolo dell'Impero e delle sue tradizioni: ondata di spavento generale
  - ➔ S. Gerolamo, scrivendo da Betlemme, afferma con orrore che è stata spenta la luce più brillante del mondo e che l'Impero è stato privato della sua capitale (Hieronimus, *Comm. in Ezech. 1, praef.*)

# Età barbarica

---

- ➔ **412. I Visigoti** si spostano nel sud-ovest della Gallia, ove per trattato sono autorizzati a stanziarsi, e fissano la loro capitale a Tolosa - Dopo la sconfitta da parte dei Franchi nel 507 concentrano il regno in Spagna, scegliendo come capitale Toledo
- ➔ **ai Burgundi** viene permesso, allo stesso titolo, di stabilirsi nella Gallia orientale, ove si uniscono agli abitanti gallo-romani contro gli Unni. La loro capitale è fissata a Worms.
- ➔ **429. I Vandali**, dopo avere attraversato la Gallia e la penisola iberica, sbarcano in Africa e danno vita a un regno indipendente entro i confini dell'Impero - Nel 455 anch'essi invadono l'Italia e saccheggiano Roma





## Invasioni dei popoli barbari nei secoli IV e V

# Età barbarica

---

## ➔ In Italia: il significato dell'anno 476

- con il 476 d.C. viene deposto da un generale erulo (Odoacre) l'ultimo giovane imperatore Romolo Augustolo. Ciò non significa subito la fine dell'Impero d'Occidente, ma la vacanza della sede imperiale: Odoacre governa l'Italia in apparenza come funzionario dell'imperatore Zenone, ma in realtà come principe indipendente
- i regni germanici già attivi in Spagna e in Gallia (Visigoti, Burgundi, Franchi) diventano completamente indipendenti, quando lo erano già di fatto ma non rappresentano un'effettiva frattura istituzionale con il passato
- Nel 553 Giustiniano riconquista l'Italia

# Età barbarica

---

## ➔ In Italia: il significato dell'anno 476

- il fallimento dell'amministrazione statale lascia il posto a quella ecclesiastica, che rispecchia l'organizzazione imperiale:
  - Papa Leone I (440-61) su incarico di Valentiniano III negozia con Attila, re degli Unni, nel 452 e con Genserico, re dei Vandali, nel 455, quando questi entra a Roma e la saccheggia
  - Leone I, come vescovo di Roma, afferma il primato della stessa sede di Roma: il suo vescovo, come successore diretto di Pietro, trasmette l'autorità apostolica a tutti gli altri vescovi, che perciò devono essere a lui subordinati
  - la Chiesa sviluppa una forma di autorità giurisdizionale (*episcopalis audentia*) ereditando alcune forme del sistema giudiziario imperiale e contribuendo anche in questo modo a mantenere vivo il diritto romano

# Età barbarica


---

- ➔ **Ostrogoti inviati in Italia dall'imperatore Zenone per debellare Odoacre**
  - Teodorico (454 ca.- Ravenna 526), re degli Ostrogoti (474-526) è intriso di cultura romana, ottiene da Zenone i titoli di *patricius romanus*, *magister militum* e *consul*
  - autorizzato a trasferirsi in Italia, sconfigge Odoacre sull'Isonzo e a Verona (489), quindi sull'Adda e infine espugna Ravenna nel 493
  - governa una vasta formazione territoriale: Italia, Norico, Rezia, Pannonia e Dalmazia

# Età barbarica

---

- ➔ **Ostrogoti inviati in Italia dall'imperatore Zenone per debellare Odoacre**
  - nuova organizzazione statale: ai Romani l'amministrazione civile e ai Germani l'esercito, con pacifica convivenza ma senza fusione tra le due popolazioni
  - si considera erede degli imperatori d'Occidente: si circonda di consiglieri romani, tiene buoni rapporti con la Chiesa di Roma
  - istituisce stretti rapporti, anche parentali, con altri regni romani-barbarici: Visigoti, Burgundi, Vandali, Franchi



## I regni germanici alla morte di Teodorico (526)

# Età barbarica

---

## ➔ *Edictum Theoderici*: problemi di attribuzione

- forse appartiene alla stagione dei Visigoti di Gallia, emanato verso il 460 dal re Teodorico II (426-466, re dal 453, fratello e predecessore di Eurico)
- vi sono tuttavia indizi della sua “italianità”: contiene un riferimento esplicito alla città di Roma e inoltre si rinvencono tracce della sua sopravvivenza nella prassi italica dell’Alto Medioevo
- la sua attribuzione a Teoderico re degli Ostrogoti d’Italia era già sostenuta dall’umanista francese Pierre Pithou, che ne rinvenne il testo e ne curò la prima edizione a Parigi nel 1579. Il manoscritto allora utilizzato è andato smarrito e non ne sono stati rinvenuti altri

# Età barbarica

---

## ➔ *Edictum Theoderici*: problemi di attribuzione

- si applica con valore territoriale ai Goti e ai Romani
- le fonti normative da cui è composto, condensate in 154 brevi capitoli, sono romane (codici gregoriano, ermogeniano e teodosiano + Novelle post-teodosiane) e giurisprudenziali (epitomi: Sentenze di Paolo e Istituzioni di Gaio)
- titolo di *Edictum* richiama gli atti dei magistrati provinciali, con cui si promulgavano nelle province le *leges* imperiali: il testo promulgato non appare quindi “legge” di per sé, ma è *vulgatio* = pubblicazione, ossia diffusione e adattamento dei principi sanciti dal diritto, ma il diritto in sé non risiede nel testo

# Età barbarica

---

## ➔ Crisi post-teodoricianiana e guerra greco gotica:

- a Teodorico succede nel 526 il giovane nipote Atalarico
- si accentua la distanza tra l'Italia e Bisanzio a causa della persecuzione contro gli Ariani lanciata dall'imperatore Giustino dal 523 dopo l'accordo con la Chiesa di Roma, cui fanno seguito, da parte degli Ostrogoti e in misura crescente, ritorsioni nei confronti dei Romani italici e del Papato
- 535-553: guerra greco-gotica

# *I regna romano-barbarici* e la loro struttura istituzionale

---

- Sassoni e Angli superano la Manica ed eliminano le popolazioni locali
- I Burgundi si stanziano nella Gallia meridionale
- I Visigoti nella penisola iberica
- I Franchi nella Gallia settentrionale: il regno europeo di maggiore importanza

# I *regna* romano-barbarici e la loro struttura istituzionale

---

- Debolezza della componente statuale
- Il monarca come capo dell'esercito
- Il monarca è limitato dall'assemblea degli uomini liberi
- Il monarca non è produttore di leggi (piuttosto: custode delle consuetudini)
- Prerogativa del monarca è lo *ius dicere*, ma le controversie si risolvono per lo più in ambito privato

# I *regna* romano-barbarici e la loro struttura istituzionale

---

- Dispute giuridiche: composizione pecuniaria, oppure...
- *Bellum iudiciale*, cioè una guerra privata
- La faida (*werra*, poi *war* e guerra)
- Si perde la distinzione tra *inimicus* (avversario privato) e *hostis* (nemico pubblico)
- Il nemico è bandito, *vagr*
- Un modello di lunga persistenza (fino alla creazione di un sistema evoluto di giurisdizione)

# I *regna* romano-barbarici e la loro struttura istituzionale

---

## Differenze tra diritto romano e diritto germanico

- Nella civiltà romana il *paterfamilias* ha un ruolo di grande preminenza gerarchica. Tra i germani, chi entra a far parte dell'esercito si emancipa da qualsiasi legame gerarchico familiare
- È una famiglia di tipo agnatizio
- La **famiglia dei germani** è sostanzialmente il luogo dove ricevono tutela i soggetti più deboli
- Per i romani il **testamento** è il segno della piena libertà dell'individuo. Nel mondo germanico non esiste: decide Dio, cioè l'ordine naturale della parentela
- Per i romani la concorde volontà delle parti è un fatto con rilevanza giuridica (astrattezza). Per i germani il **contratto** deve concretizzarsi in una prestazione immediata o in una particolare forma

# I *regna* romano-barbarici e la loro struttura istituzionale

---

## La personalità della legge

- Un regime giuridico per il quale soggetti viventi in un medesimo ordinamento adoperano leggi diverse a seconda della loro appartenenza etnica
- Il diritto non è qualcosa di indissolubilmente legato allo Stato, non va imposto nei territori occupati
- Le compilazioni regie di diritto romano e germanico (*Lex Visigothorum* [654] - *Lex romana Visigothorum*; *Lex Burgundionum* - *Lex romana Burgundionum*)
- La *professio iuris*

# I regna romano-barbarici e la loro struttura istituzionale

---

- *Lex burgundionum* (o “gundobada”, dal re Gundobado): fine V secolo
- *Lex romana burgundionum*: inizio VI sec., meno utilizzata della LRV
- *Lex visigotorum* (o “recesvindiana”, dal re Recesvindo): 654, legge territoriale per visigoti e romani

# I regna romano-barbarici e la loro struttura istituzionale

---

- ➔ **personalità e territorialità del diritto**
- ➔ “ciascuna stirpe modella per sé la propria legge traendola dalla consuetudine; infatti una consuetudine che dura da lungo tempo è considerata legge” (prologo della *Lex Baiuvariorum*, redazione di metà sec. VIII)
  
- ➔ **il regno visigoto da Tolosa a Toledo: la *Lex Visigothorum***
  - conversione al cattolicesimo con re Recaredo (586-601): nel III concilio di Toledo, organizzato dal vescovo cattolico Leandro ma tenuto per volontà del re nel 589, si stabilirono i principi del nuovo credo religioso del regno visigoto e del suo sovrano, che giura fedeltà alla nuova religione in una dichiarazione solenne

# I regna romano-barbarici e la loro struttura istituzionale

---

## ➔ il regno visigoto da Tolosa a Toledo: la *Lex Visigothorum*

- primo nucleo della *Lex Visigothorum* risale al “codice” promulgato dal re visigoto Eurico (466-484) nel corso degli anni '70 del sec. V, rinvenuto in un codice palinsesto (c.d. “codice euriciano”)
- risale al periodo di stanziamento del popolo visigoto nella Gallia centro-meridionale tra i corsi del Rodano e della Loira
- non è concepito come redazione scritta di consuetudini e pratiche “nazionali”, ma come legge formulata dal re assieme ai maggiorenti del regno, alla maniera delle costituzioni imperiali, destinata ad essere applicata a tutti gli abitanti del regno (sia romani che visigoti)

# I regna romano-barbarici e la loro struttura istituzionale

---

## ➔ il regno visigoto da Tolosa a Toledo: la *Lex Visigothorum*

- grazie alla preparazione nel campo del diritto romano posseduta dagli esperti incaricati da Eurico di redigere il testo legislativo, in esso si percepiscono istanze diffuse di una diretta influenza romanistica
- ha valore territoriale, e non personale, entro il regno visigoto di Gallia, con capitale Tolosa
- viene in seguito promulgata nel 654 da Recesvindo per il regno visigoto di Spagna, con capitale Toledo dagli inizi del sec. VI
- favorisce la pacifica convivenza tra i 2 gruppi regolando i rapporti tra Germani e Romani e facilitando il concreto ingresso dei primi nella “romanità”

# I regna romano-barbarici e la loro struttura istituzionale

---

## ➔ *Lex Romana Visigothorum*

- promulgata a Tolosa da Alarico II (figlio e successore di Eurico) nel 506 (nota come *Breviarium Alaricianum*) e destinata ai suoi sudditi romani: formata da *leges* (estratti dal codice Gregoriano, Ermogeniano e teodosiano) e *iura* (*Liber Gai, Pauli sententiae, libri responsorum* di Papiniano)
- fonti analoghe a quelle dell'Editto di Teodorico e della *Lex Romana Burgundionum*, ma sono citate espressamente e il materiale utilizzato è più ampio

# I regna romano-barbarici e la loro struttura istituzionale

---

## ➔ *Lex Romana Visigothorum*

- È probabile che fosse destinata soltanto ai Romani abitanti entro i confini del regno visigoto: è interpretata come una scelta del re Alarico al fine di migliorare i rapporti con la componente romana sia per motivi religiosi che politici (l'anno successivo, nel 507, i Visigoti sono sconfitti da Franchi guidati da Clodoveo, lo stesso Alarico viene ucciso e il suo popolo si trasferirà in area iberica)

# I *regna* romano-barbarici e la loro struttura istituzionale

---

## ➔ *Lex Romana Visigothorum*

- viene abrogata da Recesvindo (654) con la promulgazione del *Liber Iudiciorum* (12 libri come il Codice giustiniano, ma prevale il diritto consuetudinario visigoto su quello romano)
- **il diritto romano dei Visigoti** rimane la fonte principale di conoscenza del diritto volgare occidentale del V sec., l'ultimo secolo dell'Impero romano d'Occidente, e rimane la fonte principale del Diritto Romano tra VI e XI sec. nei regni germanici che prendono il posto dell'Impero d'Occidente

# I regna romano-barbarici e la loro struttura istituzionale

---

## ➔ *Lex Burgundionum e Lex romana-burgundionum*

- I Burgundi si stabiliscono in via definitiva più a sud (in Borgogna) rispetto al primo stanziamento lungo il medio corso del Reno: sono stretti tra Visigoti a ovest, Franchi a nord e Ostrogoti a est (fine V secolo) - Sono poi sconfitti dai Franchi nel 532
- re Gundobado (473-516) emana due raccolte di leggi:
  1. *lex Burgundionum* (detta anche *Lex Gundobada*, Loi Gombette, Libro delle Costituzioni) pubblicata in diverse parti tra 483 e 516: si tratta di una raccolta soprattutto di norme consuetudinarie burgunde ed è formalmente indirizzata ai soli Burgundi, ma con molte norme rivolte anche a Burgundi e Romani; quindi con validità non strettamente personale

# I regna romano-barbarici e la loro struttura istituzionale

---

## ➔ *Lex Burgundionum e Lex romana-burgundionum*

2. *lex Romana Burgundionum*: emanata in 180 capitoli a inizi VI sec., è derivata dalle medesime fonti utilizzate dalla *Lex Romana Visigothorum*, benché ridotte, parafrasate e volgarizzate
  - ➔ è indirizzata a regolare i rapporti tra i soli Romani
  - ➔ detta anche *lex Papinianus*: poiché in alcuni mss. seguiva la LRV, si pensava che fosse una continuazione del frammento di Papiniano che concludeva tale collezione

# I regna romano-barbarici e la loro struttura istituzionale

---

## ➔ dalla Gallia romana al Regno franco

- stirpi dei Ripuarii e dei Camavi assoggettate dai Franchi Salii
- i Franchi battono nel 507 i Visigoti, che si ritirano in Spagna, e nel 532 i Burgundi, e così estendono il loro dominio sull'intera Gallia
- i Franchi non ricorrono al doppio strato normativo (legge germanica + legge romano-germanica), ma valorizzano il patrimonio di consuetudini:
  - tra i complessi normativi più antichi vi è il *Pactus legis salicae* (VIII sec. ca.), che nel nucleo primitivo risale forse ai tempi di Clodoveo (465-511, re dal 481)
  - ricchezza di norme che fissano *compositiones* pecuniarie quali sanzioni dei reati penali
  - tipicità dei popoli germanici per risarcire i danneggiati evitando faide familiari



I tre maggiori regni barbarici tra fine sec. VI e inizi sec. VII successivamente all'invasione longobarda della penisola italiana

# I Longobardi in Italia

---

## ➔ Invasione dei Longobardi tra autunno 568 e primavera 569

- Giustiniano muore nel 565
- Alboino, Clefi, interregno di 10 anni e autonomia dei *duces* (574-584)
- con re Autari (eletto nel 584), all'inizio del sec. VII l'Italia centro-settentrionale acquisisce anch'essa la struttura di un *regnum* germanico con capitale Verona - Milano - Pavia
- assume titolo di *Flavius* (per Paolo Diacono gli sarebbe stato attribuito dai suoi elettori *ob dignitatem*)
- ottiene dai duchi la cessione di metà dei beni fiscali locali, ponendoli sotto l'amministrazione di gastaldi di nomina regia
  - ➔ si forma un patrimonio del fisco pubblico

# I Longobardi in Italia

---

## ➔ Invasione dei Longobardi tra autunno 568 e primavera 569

- VI secolo: dalla Pannonia calano in Italia
- La *fara*; i ducati
- Elezione del re da parte dei duchi fino alla morte di Autari (590); poi successione del figlio al re morto
- Riordino del regno ad opera di Liutprando (muore nel 744)
- *Curtis regia* - *curtis ducale*



# I Longobardi in Italia

---

## ➔ Lo Stato secondo i Longobardi

- Vi è un'idea molto debole della sovranità
- Manca l'investitura del sovrano
- Fino a Liutprando manca l'idea che il re possa battere moneta.
- Manca una vera e propria rete di uffici organizzati.
- Il *regnum* non ha un territorio continuo precisamente delimitato e un centro di governo: solo alla fine del VII secolo Pavia diventa capitale

# I Longobardi in Italia

---

## ➔ Organizzazione pubblica

- la territorializzazione (organizzata in base alla distribuzione dei clan familiari, le *faerae*)
- i ducati e i duchi (*duces*)
- ducato di Benevento = *Langobardia minor*: frattura irreversibile tra Nord e Sud della penisola

## ➔ Con lo stanziamento (a macchia di leopardo) dei Longobardi in Italia si spezza l'unità territoriale, religiosa, normativa

# I Longobardi in Italia

---

## ➔ L'Editto di Rotari

- Non è una raccolta normativa sistematica, compatta
- Promulgare *leges* compete all'Imperatore; il re può solo limitarsi ad emendarle, correggerle, adattarle alla situazione presente
- Rotari è custode delle consuetudini del suo popolo; si preoccupa che attraverso la scrittura esse siano conservate e rese certe
- Diritto penale e di famiglia più altre disposizioni sulle materie più varie.
- Sono presenti influenze saliche, burgunde, visigotiche, elementi romanistici: è utilizzata la lingua latina e alcuni passi sono tratti dal *corpus giustiniano*

# I Longobardi in Italia

---

## ➔ Liutprando

- Unità al regno; la distinzione *curtis regia* - *curtis ducale* perde rilievo
- Editti
- *Professio iuris* (integrazione sociale)

# I Longobardi in Italia

---

## ➔ Editto di Rotari (novembre 643; 388 capitoli)

- Rotari, re dal 637 al 652, conquista la Liguria, la Lunigiana, il caposaldo friulano di Oderzo e recupera l'Emilia sino al fiume Scoltenna (affluente del Panaro)
- “Il re Rotari redasse in una serie di articoli scritti le leggi dei Longobardi, che si conservavano soltanto attraverso la memoria e l'uso, e ordinò di dare al codice il nome di Editto”

(P. Diacono, *Historiae Langobardorum*, IV, 42)

- Editto: consapevole richiamo al modello statale bizantino perché:
  - è una compilazione legislativa scritta
  - è scritta in latino
  - è espressione della sovranità regia e recupera il titolo della normativa emanata dai re ostrogoti / visigoti

# I Longobardi in Italia

---

- Editto approvato a Pavia davanti al popolo in armi alla fine della guerra
  - approvato per *gairethinx*. Due interpretazioni:
    1. *thinx* = *conventus* + *gaire* = lancia
    2. *thinx* = cosa / bene ceduto + *gar* = rafforzativo
- ⇒ atto formale di trasferimento del patrimonio a fini molteplici:
- di successione *mortis causa* (e tale da surrogare il testamento, non conosciuto quale atto di istituzione di erede)
  - di manomissione servile
  - di solenne *dimissio* dell'Editto dalle mani del re al popolo in armi riunito nella capitale (eredità preziosa ceduta dal re ai suoi guerrieri / arimanni)
- ⇒ non si configura quindi su base "pattizia", ossia sul consenso collettivo del popolo dato alla formalizzazione scritta della *lex*

# I Longobardi in Italia

---

## ➔ Formato da due masse normative:

1. consuetudini e regole tradizionali fatte raccogliere da Rotari (cawarfide - evoluzione casistica e non generale, formula introduttiva *Si quis*)
2. decisioni sovrane formulate con l'ausilio di *primati iudices*: delitti di lesa maestà; norme ove il re precisa di avere elevato il valore delle *compositiones* pecuniarie

## ➔ altri re legislatori:

- Grimoaldo, 668                      9 cap. (+ *Origo gentis Langobardorum*)
- Liutprando, 712-744                153 cap.
- Rachis, 745 e 746                    12 cap.
- Astolfo, 750 e 755                    22 cap.

# Il diritto longobardo

---

## ➔ Caratteri generali

- materialità (non si presuppongono concetti astratti di colpa – dolo – intenzione)
- mancanza di astrazione (si presuppongono soltanto casi concreti e specifici)
- simbolismo: launearchild = controprestazione di valore simbolico rispetto alla donazione con l'effetto di rendere irrevocabile, quindi *firmum*, l'atto di liberalità evitando ripensamenti e donazioni multiple

## ➔ Proprietà

- proprietà collettiva e proprietà familiare (la *curtis*)

## ➔ Successioni

- successione legittima (*solus Deus haeredem facere potest*)
- verso il testamento: *donatio pro anima*

# Il diritto longobardo

---

## ➔ Diritto processuale

- processo di tipo 'accusatorio': lo *iudex* è semplice arbitro del confronto fra attore e convenuto
- composizioni pecuniarie rispecchiano la gravità del reato e la gerarchia sociale, con un dettaglio maggiore delle altre leggi germaniche - in vari casi vanno per metà ai privati e per metà alla *curtis regia* (ossia all'erario)
- il guidrigildo (il "prezzo del corpo"): in origine era il riscatto dalla pena di morte, poi diviene il massimo livello della pena equivalente al valore del proprio *status* personale

# Il diritto longobardo

---

## ➔ Diritto processuale

- obiettivo del processo non è l'accertamento della verità, ma la composizione del conflitto per ripristinare la pace mediante un procedimento probatorio basato sul giuramento o sul duello (avversato da Liutprando e preferito da Rotari soltanto per le cause meno gravi)
- ordalia – *iudicium dei*: lo scopo è di individuare un vincitore mediante un rituale predeterminato di cui lo *iudex* è garante
- concetto di “purgazione”: onere della prova spetta al convenuto
- lo *iudex* non è chiamato a valutare nel merito né i fatti né le pretese dell'attore
- con il passaggio al sec. VIII si afferma il ricorso alla testimonianza (per influenza della Chiesa) e alla prova documentale (benché spesso garantite da giuramento di conferma)

# Il diritto longobardo

---

## → Persone

- *inspectio corporis* davanti all'assemblea: non esiste una maggiore età fissata per legge per essere ammessi tra i liberi longobardi in grado di partecipare all'esercito
- condizione della donna: soggetta al mundio = *potestas* esercitata sulla donna e appartenente a chi ne versa il prezzo a colui che la detiene entro la famiglia di origine (mundoaldo)
- al mundio sono soggetti anche gli aldii = semiliberi provenienti da manomissioni informali e da prede di guerra

# Il diritto longobardo

---

## ➔ Matrimonio

- dalla compravendita della donna alla compravendita del mundio (si afferma anche principio del *consensus*)
- sponsali (definizione assetti patrimoniali e promessa di nozze) – *tradio* della sposa – *subarrhatio anulo* (consegna di un anello alla sposa)

# Il diritto longobardo

---

## ➔ Matrimonio

- donazioni matrimoniali:

### 1. alla donna:

A. agli sponsali:

meta

(apporto maritale concordato agli sponsali in seguito a trattative seguite da un accordo solenne)

B. dopo la prima notte di nozze:

morgincap / morgengabe

(1/3 poi 1/4 delle sostanze del marito)

### 2. al marito:

faderfio

(beni assegnati alla sposa dalla famiglia di origine come corredo di oggetti mobili, ma poi anche costituiti da una porzione del patrimonio paterno, così da escluderla da pretese ereditarie)

# Il diritto longobardo

---

## ➔ La materia contrattuale:

- sistema romano giustiniano: tipicità contrattuale; controllo statale sull'autonomia privata (*insinuatio*)
- assenza di una elaborazione teorica unitaria del *consensus* come fonte d'obbligazione
- progressiva affermazione dell'*instrumentum* scritto: non hanno contratti propri e si adattano a usare quelli di tradizione romana

## ➔ Caratteri dell'Alto Medioevo:

- atipicità
- distorsione degli schemi tradizionali (*convenientia*, *brevis* / *breve ad memoriam habendam* / *retinendam*)
- secondo la tradizione germanica, l'obbligazione da fatto illecito dà luogo a un risarcimento per via pecuniaria, proporzionato alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne derivano

# Il secolo VIII

## Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

---

### ➔ L'ultimo secolo longobardo (VIII secolo)

- l'Editto di Liutprando (712-744): verso la sua "cristianizzazione" (consenso matrimoniale; monomissioni servili in chiesa; norme per il clero)
- evoluzione del Regno longobardo in un ordinamento unitario a base territoriale: eliminazione delle distinzioni su base etnica

### ➔ La politica del Papato:

- la reazione alla lotta iconoclasta scatenata da Leone III Isaurico

### ➔ Da Rachis ad Astolfo:

- attacco all'Esarcato e conquista di Ravenna nel 752 (fondazione monasteri di Nonantola, Monte Amiata, S. Giulia)

# Il secolo VIII

## Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

---

### ➔ Papa Stefano II e il rapporto privilegiato con i Franchi

- 732: Carlo Martello ferma gli Arabi a Poitiers
- 751: Pipino il Breve (715-768), figlio di Carlo Martello, viene eletto re dei Franchi ➔ si afferma la dinastia dei Carolingi, che succede a quella dei Merovingi
- 753: consacrazione e unzione solenne di Pipino, con i figli Carlomanno e Carlo, nella cattedrale parigina di St. Denis
- viene negoziata la c.d. *Promissio carisiaca* (dal nome di Querzy-sur-Oise, ove fu ratificata dai grandi del regno): in cambio della legittimazione Papale, Pipino si impegna a proteggere la Chiesa e a imporre ad Astolfo la restituzione delle terre usurpate al patrimonio di S. Pietro

# Il secolo VIII

## Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

---

### ➔ Papa Stefano II e il rapporto privilegiato con i Franchi

- 754: Papa Stefano II si reca in Gallia e ottiene che Pipino inizi le campagne militari contro Astolfo
- 754-756: 2 discese in Italia dei Franchi; sconfitto Astolfo, al Papa sono consegnate quale donazione ai beati Pietro e Paolo i territori di Esarcato e Pentapoli e numerose città umbre e marchigiane

# Il secolo VIII

## Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

---

### ➔ I Franchi

- Il loro regno si consolidò in breve tempo tra il V e l'inizio del VI secolo, ed i Franchi occuparono rapidamente l'intera Gallia
- Legge salica (composizione pecuniaria delle controversie)
- Furto di bestiame; reati contro la persona; successione

### ➔ I Franchi in Italia:

- 774: contro i Longobardi, penetrano in Italia e prendono la corona del *Regnum Langobardorum*

# Il secolo VIII

## Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

---

### ➔ Il Regno dei Franchi

- Si estende dall'Elba all'Ebro
- Controllo e giurisdizione: i *missi dominici*
- I conti: il *bannum* (comandare, costringere e punire)

# Il secolo VIII

## Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

---

➔ Carlo Magno *Rex Langobardorum et patricius Romanorum* (774)

- il *patrimonium Sancti Petri*: primo nucleo del futuro stato territoriale della Chiesa. Si perfeziona con le donazioni rinnovate da Carlo Magno al pontefice aventi ad oggetto Esarcato e Pentapoli (ex territori bizantini)
- *Constitutum Constantini* (= Donazione di Costantino): elaborato in ambiente romano dopo la metà del secolo VIII e tramandato all'interno delle decretali pseudoisidoriane
- in seguito anche alla definizione della *promissio carisiaca*, si legittimano le pretese della Chiesa ad esercitare una giurisdizione territoriale tendente a coincidere con l'intera penisola

# Il secolo VIII

## Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

---

---

### ➔ Carlo Magno imperatore (800)

- ambiguità della cerimonia di incoronazione (vi è però un sostanziale equivoco: la visione della Chiesa è universalistica, radicata nella tradizione romana e legata all'idea dell'unità dei cristiani, della comunità dei fedeli come *Corpus Christi*. Per i Franchi il potere, invece, continua ad avere una prettamente coloritura privatistica: il *regnum* viene gestito e diviso all'interno della famiglia del sovrano, giustizia e fisco sono semplicemente occasioni di arricchimento)
- il mito dell'Impero che rivive con Carlo Magno è quello verticistico dell'Impero giustiniano
- pace di Aquisgrana (812): Impero carolingio e Impero Bizantino si dividono l'eredità dell'Impero Romano d'Occidente e d'Oriente
- rinascenza carolina (Scuola Palatina) e politica per l'istruzione (Capitolare Olonese di Lotario, 825)



# Il secolo VIII

## Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

---

- ➔ strutture del regno carolingio: si estendono all'Impero con una concezione patrimoniale
  - re / imperatore
  - corte itinerante / palazzi e corti regie
  - comitati → conti
  - marche → marchesi
  - *missi dominici*
  - scabini
  
- ➔ giuramento di fedeltà al re raccolto dai *missi* e banno (potere di imporre ordini e di comminare sanzioni)

# Il secolo VIII

## Longobardi, Franchi e vescovi di Roma

---

➔ età della personalità del diritto

- presenza di diverse *leges* e consuetudini nazionali all'interno di un medesimo ordinamento giuridico
- *professiones iuris*: si dichiara la legge che si desidera seguire al momento di compiere atti giuridici, corrispondente al diritto del popolo cui si appartiene

# Impero carolingio e capitolari

---

- ➔ 774. Carlo Magno conquista il regno longobardo
- ➔ 800. Nella notte di Natale Papa Leone III, a Roma, incorona Carlo Magno imperatore dei Romani
- ➔ **rinnovo dell'Impero romano** con contorni di universalità e sacralità in contrapposizione al mondo bizantino
- ➔ **apporto della Chiesa di Roma**
  - si legittima la *Translatio Imperii* da Roma > a Costantinopoli > ad Aquisgrana
- ➔ **apporto del re dei Franchi**
  - La Chiesa, nella sua organizzazione e disciplina interna, viene guidata e protetta dal potere regio (ideologia già costantiniana)

# Impero carolingio e capitolari

---

## ➔ Capitolari

- già Astolfo, pubblicando le norme edittali del marzo 750, dichiara di volerle *in capitulare affigere*
- ma già Pipino il Breve emana un capitolare nel 744 (quindi prima dell'unzione regia del 751) in seguito a un concilio convocato a Soissons

## ➔ Capitolari

atti giuridici dell'Impero carolingio, di solito suddivisi in articoli (*capitula*), emanati dai re con la partecipazione dei grandi, tra cui i vescovi, oppure emanati dagli stessi vescovi per le proprie diocesi con lo scopo di fare conoscere misure legislative e amministrative

# Impero carolingio e capitolari

---

➔ una partizione tradizionale, basata sui contenuti, distingue tre grandi categorie di capitolari:

1. Capitularia mundana

Capitularia missorum

Capitularia legibus addenda

Capitularia per se scribenda

→ Capitularia specialia

→ Capitularia generalia

2. Capitularia ecclesiastica (*ad ordinem ecclesiasticum pertinentia*)

3. Capitularia mixta

# Impero carolingio e capitolari

---

➔ una partizione basata invece sull'autorità che li emana distingue due categorie di capitolari:

1. *Capitula regis* (disposizioni deliberate nelle assemblee del regno)

2. *Capitula episcoporum* (disposizioni deliberate nei concilii)

- si valorizza così l'analogia tra le due serie normative, basata sui caratteri formali, e il parallelismo tra autorità civile e religiosa, impegnate entrambe nella formulazione di provvedimenti legislativi e amministrativi destinati a governare la *societas christiana* sul piano sia temporale che spirituale

# Impero carolingio e capitolari

---

➔ Capitolari carolingi di materia ecclesiastica sono principalmente indirizzati a:

- regolamentare la vita del clero secolare e dei monaci
- definire gli obblighi religiosi dei fedeli laici
- assicurare il sostentamento delle chiese sancendo l'obbligo del pagamento delle decime e delle prestazioni d'opera
- unificare la liturgia sulla base del rito romano
- ribadire la sottomissione dei vescovi ai rispettivi metropolitani e quindi il corretto rapporto gerarchico
- richiamare – a partire da 3 capitolari del 789 – a una disciplina unitaria il clero e i monaci alla luce delle norme canoniche riunite nella collezione *Dionysio-Hadriana* (offerta da Papa Adriano I a Carlo nel 774)

# Impero carolingio e capitolari

---

- ➔ i re franchi pretendono il diritto di emanare leggi senza il consenso del popolo per tutti i propri sudditi, e quindi indipendentemente dalla nazionalità di questi, con l'adesione dei grandi laici ed ecclesiastici del regno
  - ➔ modello del diritto romano imperiale
- ➔ non esistono raccolte ufficiali di capitolari e la loro tradizione è affidata a raccolte private e in prevalenza alla trasmissione orale:
  - Collezione di Ansegiso (abate di Fontenelles): raccoglie tra 826 e 827 una serie di capitolari di Carlo Magno e Ludovico I suddivisi in 4 libri, articolati in 2 sezioni di argomento temporale ed ecclesiastico
  - parte di essi vennero recuperati attraverso le raccolte miste di origine ecclesiastica, che in vari casi ne strumentalizzano i testi

# Impero carolingio e capitolari

---

- ➔ **802. Dieta generale di Aquisgrana:** aggiornamento e riscrittura delle leggi nazionali promossa da Carlo Magno
- riforma modellata su 2 pilastri:
    - *ius vetus* delle antiche leggi popolari
    - *ius novum* dei capitolari
  - sancisce obbligo per i giudici di giudicare sempre secondo la legge scritta per evitare arbitrii e discrezionalità

# Impero carolingio e capitolari

---

## ➔ **funzione delle assemblee**

- sino circa alla metà del sec. IX le diete imperiali sono luoghi di semplice pubblicazione di norme di legge discendenti dal solo volere del sovrano
- ➔ la promulgazione orale è fase costitutiva del diritto ed è la base per la sua accettazione ufficiale e la sua diffusione nei territori dell'Impero
- in seguito, per l'indebolimento della monarchia, la suddivisione tra i vari regni e la crescita del potere dell'aristocrazia, le norme sono sottoposte all'approvazione e al consenso dell'aristocrazia laica ed ecclesiastica
- ➔ riemerge un modello pattizio di formulazione delle norme

# Impero carolingio e capitolari

---

## ➔ La tradizione italica dei capitolari

- I capitolari generali emanati dai re franchi sono validi e applicati anche in Italia, che dispone di una serie autonoma e specifica di capitolari
- **832:** Lotario I raccoglie un primo nucleo di norme emanate da Carlo e Ludovico I promulgandole in occasione di una dieta generale a Pavia
- ➔ primo nucleo del *Capitulare Italicum* = norme emanate dai Carolingi a integrazione dell'Editto longobardo, che dopo il Mille compaiono come appendice stabile all'Editto e sono incrementate da alcune costituzioni di imperatori germanici sino alla metà del sec. XI (*Liber Papiensis*)
- ➔ alle norme dell'Editto longobardo è riconosciuto un valore territoriale dai Carolingi, e tale valore viene esteso alle aggiunte fatte da loro stessi sotto forma di capitolari validi specificamente per il Regno longobardo

# Impero carolingio e capitolari

---

## ➔ Capitolari italici

- 56 capitolari emanati dal 776 all'898
- sono compresi tra il regno di Carlo Magno (774-814) e quello di Berengario I (898-915)
- 48 capitolari emanati dai diversi Carolingi (da Carlo Magno a Carlo il Calvo) tra il 776 e l'876
- 7 capitolari emanati da alcuni fra i re d'Italia tra l'889 e l'898 (Guido di Spoleto, Arnolfo di Carinzia, Lamberto di Spoleto, Berengario I del Friuli)
- 1 capitolare di tradizione incerta

# Impero carolingio e capitolari

---

## ➔ Valutazione complessiva

### Capitolari:

opera legislativa intensa in ogni campo, ma non una grande opera, mancante spesso di organicità e della capacità di perpetuare volontariamente se stessa

# Istituzioni e diritto feudale

---

## ➔ “La più grande creazione consuetudinaria”

- non è un diritto territoriale, ma è assimilabile a un diritto “di categoria” = regola rete di rapporti concernenti una forma particolare di dipendenza personale

## ➔ problema terminologico

- feudo (appare tra fine sec. IX e inizi X con il significato di beni conferiti a titolo di salario o di stipendio; diventa poi sinonimo di beneficio)
- rapporti vassallatico - beneficiari
- rapporti feudo - vassallatici

# Istituzioni e diritto feudale

---

- La struttura feudale: una serie di rapporti di dipendenza organizzati in modo gerarchico
- Mutamento nella concezione dell'individuo e dei rapporti interpersonali: l'uomo antico deve essere "giusto", quello medievale "fedele"
- Legami di dipendenza personale: *comendatio* ed esigenze militari
- VIII secolo: *vassus* - *vassallus* (servo, garzone)
- Poi: *homagium* (cerimonia con cui ci si lega al re o a un capo)
- *fidelitas* - *consilium et auxilium* (spezzare questo vincolo: "fellonia")
- Ereditarietà del rapporto feudale
- Manca l'idea di *imperium*
- Infeudazione: *immunitas* e *beneficium* (*exactio*)
- L'amministrazione della giustizia: diritto particolare/locale, giudizio tra pari

# Istituzioni e diritto feudale

---

## ➔ elementi costitutivi

1. *fidelitas* (*auxilium, consilium*): elemento soggettivo = nuova forma assunta dal rapporto di subordinazione personale (*gasindi* nel mondo longobardo)
2. *beneficium*: elemento oggettivo = concessione patrimoniale, personale e revocabile, cui si accompagna una crescita del livello sociale dei *vassi*  
➔ la “verticalità” del rapporto senior / *vassus* è bilanciata dalla reciprocità degli obblighi
3. *immunitas*: in casi particolari, il rapporto feudale è accompagnato dall’esonazione del vassallo dalla soggezione alla *iurisdictio, bannitio* e *districtio* dell’imperatore, che egli esercita direttamente nell’ambito del territorio che gli viene concesso in beneficio  
➔ si tratta soprattutto enti ecclesiastici

# Istituzioni e diritto feudale

---

- ➔ prima testimonianza scritta di un atto di *commendatio* (giuramento di fedeltà + omaggio, nella forma di *immixtio manuum*) da parte del duca di Baviera Tassilone verso il re dei Franchi Pipino e i suoi figli (757)
- ➔ benefici = concessioni personali, revocabili e non ereditarie, benché di norma prolungate per l'arco della vita del concessionario
- ➔ mancano atti scritti di omaggio → tradizione orale → notizie talvolta in cronache e in fonti narrative, riportate come notizie indirette, e soltanto in seguito in documenti sciolti: da inizi sec. XII in area italica e dal sec. XIII in area francese
- ➔ tradizione orale: concessioni beneficiarie (personali e revocabili) mancano della *firmitas* (irrevocabilità) e della *stabilitas* (immutabilità) garantite da una *charta* negoziale

# Istituzioni e diritto feudale

---

## → Capitolari e costituzioni imperiali in materia feudale

1. Capitolare di Quierzy (14-16 giugno 877)

2. *Constitutio de feudis* / *Edictum de beneficiis* (28 maggio 1037)

# Istituzioni e diritto feudale

---

## Capitolare di Quierzy (14-16 giugno 877)

- emanato dall'imperatore Carlo il Calvo (823-877) prima di effettuare una spedizione militare in Italia per contrastare il nipote Carlomanno
- giunto in una duplice redazione, è importante poiché per la prima volta viene sancito formalmente il principio dell'ereditarietà dei benefici
- in un capitolo si stabiliscono le modalità di successione in caso di morte di un conte: al figlio potrà essere trasferita la carica pubblica (*honor*) detenuta dal padre assieme ai benefici ad essa connessi
- un altro capitolo consente pure che i *fideles* dell'imperatore che volessero entrare in monastero alla morte di questi possano trasferire i propri *honores* (ossia i benefici e le eventuali cariche pubbliche) al figlio oppure a un altro congiunto, purché sempre idoneo al servizio nei ranghi dei pubblici funzionari

# Istituzioni e diritto feudale

---

## *Constitutio de feudis / Edictum de beneficiis* (28 maggio 1037)

- emanata dall'imperatore Corrado II il Salico (990-1039) durante l'assedio di Milano, soprattutto come arma politica per attirare dalla propria parte i vassalli minori contro l'irriducibile e potente vescovo Ariberto d'Intimiano
- tale provvedimento oltrepassa tuttavia il motivo contingente diventando un atto fondamentale nell'evoluzione del diritto feudale e un ulteriore momento di sviluppo rispetto alle norme sull'ereditarietà dei benefici stabilite da Carlo il Calvo nell'877
- con tale atto Corrado II fissa alcuni principi basilari:

# Istituzioni e diritto feudale

---

1. i vassalli – e in particolare quelli dipendenti da vescovi, abati, badesse, marchesi, conti e da tutti coloro che detengono benefici tratti da terre del fisco pubblico oppure dai patrimoni delle chiese – non avrebbero perduto i rispettivi benefici senza che fosse accertata con sicurezza una loro colpa grave e venendo sempre giudicati da una curia di pari
2. in caso di richiesta di un giudizio di appello, ne sarebbe stato competente il tribunale imperiale
3. quanto ai vassalli minori, le eventuali cause dovevano essere definite dinanzi ai rispettivi *seniores* oppure dinanzi a un messo imperiale
4. si stabilisce la discendenza in linea maschile per gli eredi dei vassalli defunti (è una garanzia nella prestazione del servizio militare)
5. i *seniores* non possono permutare i benefici conferiti ai propri vassalli, né cederli a titolo di precaria o livello, senza il consenso degli stessi

# Istituzioni e diritto feudale

---

---

- così formulata, la *Constitutio de feudis* mina alla base il potere dei grandi feudatari laici ed ecclesiastici ridando un certo prestigio all' autorità imperiale, alla quale vengono sottoposte tutte le controversie tra vassalli maggiori e vassalli minori
- la *Constitutio* fonda la configurazione del beneficio come diritto reale, stabilizzando nel possesso delle terre beneficiarie tutti i vassalli
- si allenta il rapporto sinallagmatico in seguito all' indebolimento del dovere alla controprestazione del servizio armato = il vassallo è tenuto a una *fidelitas* dal contenuto soprattutto negativo, quale dovere di astenersi da comportamenti lesivi della persona, dell' onore o del patrimonio del *senior*
- il feudo arriva così a configurarsi come diritto reale condizionato dalla sola fedeltà al *senior*: la tendenza è quella dell' assimilazione del beneficio precario alla proprietà
- *translatio dominii utilis proprietate retenta*: teoria del dominio diretto e del dominio utile

# Istituzioni e diritto feudale

---

- ➔ La tradizione del diritto feudale dà luogo alla tarda redazione scritta dei *Libri Feudorum*.

## Motivazioni:

- influenza delle curie lombarde, e quindi di ambienti di pratici del diritto, soprattutto giudici (che sono anche consoli)
- rielaborazione congiunta di costituzioni di Corrado II, Lotario III e poi di Federico I in materia di ereditarietà e alienazione dei benefici e di pace pubblica
- influenza di giuristi dotti

# Istituzioni e diritto feudale

---

## ➔ *Libri Feudorum*: redazione

- ordinati secondo Libri e Titoli sul modello delle partizioni giustinianee (tranne la I versione)
- predisposti e interpretati alla luce del Diritto Romano, come p. es. per problemi di successione legittima (già fissati nella Nov. 118) o di tutela dei minori

➔ *l'Edictum de beneficiis* di Corrado II, sancendo l'ereditarietà dei benefici, favorisce il transito della materia feudale entro un sistema giuridico che richiede di categorie romanistiche per governarne il quadro complessivo che ne deriva e inserirlo in uno schema interpretativo coerente e razionale, benché il rapporto di soggezione feudale sia estraneo alle categorie formali del Diritto Romano

# Istituzioni e diritto feudale

---

---

## ➔ le tre redazioni dei *Libri Feudorum*

### 1) *Compilatio antiqua*

- risale a metà sec. XII o poco dopo, verosimilmente realizzata in ambiente milanese (o forse pavese, per la parte più antica), con materiali che nel nucleo più antico risalgono a fine XI-inizi XII sec.
- detta anche *compilatio Obertina*, per le due lettere di argomento feudistico indirizzate al figlio Anselmo, studente a Bologna, dal giudice milanese Oberto dall'Orto, che risalgono probabilmente agli anni 1154-58; con la II lettera si chiude la compilazione; entrambe sono dedicate a illustrare le consuetudini feudali osservate nel foro di Milano
- è tramandata in almeno 7 codici, manca di divisioni tra libri, titoli, capitoli e pare il frutto dell'unione di vari trattatelli di diritto feudale scritti a partire da fine sec. XI-inizi XII

# Istituzioni e diritto feudale

---

## 1) *Compilatio antiqua*

- nel complesso, come la II raccolta detta “ardizzoniana”, appare come un mosaico di tessere provenienti da giudici di varie città lombarde, con prevalenza di Milano e forse di Pavia
- comprende LF 1,1–2,24 (ma non possiede LF 2,6 = epistola di Fulberto di Chartres, e 2,7 = “De nova fidelitatis forma”)

# Istituzioni e diritto feudale

---

## 1) *Compilatio antiqua*

- nella parte più antica non si cita una costituzione di Lotario III del 1136, mentre si cita quella di Corrado II del 1037, e sono pure compresi al tit. IX, dopo la I lettera di Oberto dall'Orto, i capitoli di un più antico trattatello *De beneficiis* attribuibili a Ugo da Gombolò, attest. giudice e console a PV nel 1112, che poi non comp. nella Vulgata. → vi sono poi altri apporti, attribuibili a un noto giudice contemporaneo e collega di Oberto, Gerardo Cagapesto, e ad altri giudici della stessa cerchia
- mancano tutti i titoli che nella Vulgata seguono la II lettera di Oberto dall'Orto (LF 2, 25-58) e manca pure l'epistola del vescovo Fulberto di Chartres indirizzata al duca Guglielmo d'Aquitania del 1020 volta a illustrare i contenuti del giuramento di fedeltà da prestarsi al *dominus* da parte del vasso (che nella Vulgata è il 2,6) e manca anche il successivo 2, 7 "De nova fidelitatis forma"

# Istituzioni e diritto feudale

---

## 2) Redazione ardizzoniana

- così chiamata poiché si riteneva che fosse il testo che ebbe tra le mani il veronese Iacopo d'Ardizzone, allievo di Azzone e di Ugolino Presbiteri, per realizzare la sua *Summa feudorum* ai primi del sec. XIII (o forse circa nel 1240), che raggiunse notevole fama nel campo della letteratura feudistica
- in realtà pare che Iacopo di Ardizzone basò la sua *Summa* su un testo della redazione ardizzoniana caratterizzato da una diversa struttura e ordine dei capitoli e su un'altra raccolta di norme predisposta da lui stesso
- nel testo sono aggiunti altri capitoli rispetto alla versione obertina e anche alcune costituzioni di Federico I, tra le quali la *Constitutio de regalibus* (1158 = LF 2,55)
- soltanto sui mss. che seguono la versione ardizzoniana si trova l'apparato di glosse di Pillio, rimasto incompleto, compilato probabilmente a Modena in una fase tarda della sua vita tra fine sec. XII e primi XIII

# Istituzioni e diritto feudale

---

## 2) Redazione ardizzoneiana

- è probabilmente la pratica anche di questioni e di consulte giudiziarie che spinge Pillio a dedicarsi alla materia feudale
- con la redazione ardizzoneiana la materia feudistica passa dalle mani dei langobardisti a quelle di romanisti come Pillio, che compone pure una *Summa* ai LF
- a **Pillio** si deve la definizione del diritto reale del vassallo sul beneficio, ossia la configurazione dogmatica precisa dell'elemento patrimoniale, ed egli è il primo a fissare la ripartizione della proprietà in dominio diretto (nuda proprietà) e dominio utile (diritto reale su cosa altrui)
- prima enunciazione della teoria del dominio diviso applicata ai benefici, in rapporto a situazioni possessorie caratterizzate da autonomia gestionale e piena disponibilità dei frutti della terra ed elevate, nella pratica, a livello di piena proprietà

# Istituzioni e diritto feudale

---

## 3) **Vulgata o accursiana**

- la versione rimasta nell'uso ordinario dei pratici e dell'accademia, glossata da Accursio, e per tramite di Ugolino Presbiteri, allievo di Giovanni Bassiano (come riferisce Odofredo), inserita nei *Libri Legales* come appendice (*X collatio*) alle Novelle
- formata da 2 libri, il I di 28 titoli e il II di 58, il cui testo si sarebbe stabilizzato verso metà '200
- esiste anche un testo definito come "Protovulgata" (Weimar), attestato in 4 mss., con alcune differenze rispetto a quello poi stabilizzatosi con la glossa accursiana → ma lo si può considerare non come un testo non uniforme, ma piuttosto come un prodotto di successive influenze e interventi
- **Vulgata dell'apparato di glosse** = struttura dell'apparato come si è venuta sistemando nelle edizioni a stampa sull'originale supporto formato dalle glosse di Pillio con aggiunte di Iacopo Colombi e quindi di Accursio

# Il sistema curtense

---

- Proprietario: un laico o un ente ecclesiastico
- *Curtis*: collettore della produzione agricola
- I “mansi” - i “servi della terra” (“servi della gleba”)
- *Dominus - districtio*